

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 14 maggio 2008

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Tiacloprid 238.2 g/l

Tipo di formulazione: OD olio dispersibile

2. Prodotti commerciali

Biscaya Numero di omologazione svizzero: D-4257
 Paese di origine: Germania
 Numero di omologazione straniero: 5918-00
 Titolari stranieri di autorizzazioni: Bayer CropScience AG

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Campicoltura			
Colza	Meligete della colza, omonteruolo delle silique delle crocifere	Dosaggio: 0.3–0.4 l/ha Applicazione: allo stadio di germogliamento fino a inizio fioritura.	1, 2
Fumento	Criocere dei cereali	Dosaggio: 0.2–0.3 l/ha Termine d'attesa: 6 settimane	3
Orzo	Criocere dei cereali	Dosaggio: 0.2–0.3 l/ha Termine d'attesa: 6 settimane	3
Patate	Dorifora della patata	Dosaggio: 0.2 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	4

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = A inizio infestazione.
2 = Al massimo 2 trattamenti per coltura.
3 = Al massimo un 1 trattamento per coltura.
4 = Al massimo 3 trattamenti.

¹ RS 916.161

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

14 maggio 2008

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch